

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2410 del 19/12/2019

Seduta Num. 45

Questo giovedì 19 **del mese di** dicembre
dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bianchi Patrizio	Assessore
2) Corsini Andrea	Assessore
3) Costi Palma	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Mezzetti Massimo	Assessore
6) Petitti Emma	Assessore
7) Venturi Sergio	Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2019/2443 del 02/12/2019

Struttura proponente: SERVIZIO BILANCIO E FINANZE
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE AL BILANCIO, RIORDINO ISTITUZIONALE, RISORSE UMANE
E PARI OPPORTUNITÀ

Oggetto: APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 6 DELLA L.R. N 15/2012,
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L' AEROPORTO GUGLIELMO
MARCONI S.P.A. PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE
EMISSIONI SONORE DEGLI AREOMOBILI PER IL TRIENNIO 2020-2022.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Onelio Pignatti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Visti:

- l'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 che ha assegnato alle Regioni la facoltà di istituire con propria legge, quale tributo regionale, l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (di seguito "IRESA") di cui agli artt. da 90 a 95 della legge n. 342/2000;
- l'art. 20 della legge regionale n. 15 del 21 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito e disciplinato, come tributo proprio regionale, l'IRESA;
- la legge regionale 27 giugno 2019, n. 8, "*Disposizioni tributarie in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) - modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (norme in materia di tributi regionali)*" che, nell'apportare modifiche alla L.R. n. 15/2015, ha previsto che l'IRESA avrà applicazione dal 1° gennaio 2020;
- l'art. 2 della legge regionale n. 15 del 21 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che prevede che il pagamento dell'IRESA, da parte dei soggetti passivi d'imposta, viene effettuato a favore delle società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982 n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile);
- l'articolo 14, comma 6, della legge regionale n. 15 del 21 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che prevede che la Giunta Regionale possa disporre in merito alla stipula di uno specifico atto convenzionale per la riscossione dell'IRESA con le società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre

1982 n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile);

Visto il contenuto dell'allegato schema di Convenzione riguardante le modalità di svolgimento dei servizi di riscossione e gestione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, che qui contestualmente si approva;

Evidenziato che la convenzione in questione avrà decorrenza dal 1° gennaio al 2020 fino al 31 dicembre 2022;

Ritenuto opportuno, al fine di disciplinare i rapporti tra le parti, provvedere alla stipula della convenzione con la società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna s.p.a, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di riscossione e gestione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;

Visti:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 avente per oggetto "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";
- la legge regionale 15 novembre 2001 n. 40 e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- la legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 e ss.mm.ii.;
- le LL.RR. 27 dicembre 2018 n. 25 e n. 26;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 30 luglio 2019 n. 14;

Considerato che gli oneri finanziari afferenti l'attuazione complessiva del presente provvedimento troveranno copertura a valere sui capitoli di spesa U05646 "TRASF. ENTI LOC. MONIT. ACUST E DISINQ. L.R. 15/12" e U05712 "ONERI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI - SPESE OBBLIGATORIE" del Bilancio di previsione 2020 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi 2021 e

2022, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa contabile vigente e delle disposizioni tecnico-operative e procedurali discendenti dalla Convenzione approvata con il presente atto;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 2416/2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii, per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 1059/2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- le proprie deliberazioni inerenti alla riorganizzazione dell'Ente regionale: n. 270/2016, n. 622/2016, n. 1059/2018 e la determinazione dirigenziale n. 3290/2019;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al "Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità";

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, la Convenzione fra la Regione Emilia - Romagna e la società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. per la gestione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, redatta secondo lo schema allegato quale parte integrante del provvedimento;
- 2) di dare atto che, in attuazione della normativa regionale vigente ed in applicazione delle disposizioni indicate nella disciplina organizzativa sull'attribuzione delle competenze dirigenziali di cui alla propria delibera n. 2416/2008 e ss.mm.ii., il Direttore generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, provvederà a sottoscrivere la convenzione secondo l'allegato schema, che costituisce parte integrante e sostanziale dello schema di Convenzione approvato con il presente provvedimento, fermo restando che in fase di sottoscrizione lo stesso è autorizzato ad apportare modifiche di carattere non sostanziale, che non ne alterino il contenuto;
- 3) di dare atto altresì che gli oneri finanziari afferenti l'attuazione complessiva del presente provvedimento trovano copertura a valere sui capitoli di spesa **U05646** "TRASF. ENTI LOC. MONIT. ACUST E DISINQ. L.R. 15/12" e U05712 "ONERI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI (IRESA) - SPESE OBBLIGATORIE" del Bilancio di previsione 2020 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi 2021 e 2022, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa contabile vigente e delle disposizioni tecnico-operative e procedurali discendenti dalla Convenzione approvata con il medesimo atto;
- 4) di stabilire che all'assunzione e registrazione contabile dei relativi impegni di spesa nonché alla liquidazione degli oneri dovuti in rapporto a quanto rinvenibile nella Convenzione di cui al punto 1) che precede, provvederà con propri atti formali il Dirigente regionale competente per materia, avuto riferimento ai principi e postulati contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in applicazione delle modalità procedurali indicate dalla propria delibera n. 2416/2008

e ss.mm.ii., previa quantificazione di costi da riconoscere da eseguirsi in base alle valutazioni ed articolazioni tecniche così come indicato in Convenzione con imputazione ai capitoli di spesa richiamati al precedente punto 3);

- 5) di stabilire, altresì, che la convenzione avrà decorrenza, per le ragioni indicate in premessa, **dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022;**
- 6) di dare atto, infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI

La Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale 80062590379 (di seguito denominata "Regione"), legalmente rappresentata dal Dott. Francesco Raphael Frieri, nella sua qualità di Direttore Generale Risorse Europa, Innovazione e Istituzioni, autorizzato alla stipula della presente Convenzione con delibera di Giunta Regionale n. _____ del _____ ;

e

l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. C.F./P.IVA 03145140376 (di seguito denominata "Società" e/o AdB), con sede in Bologna, via del Triumvirato, 84, legalmente rappresentata da Nazareno Ventola nella qualità di Amministratore Delegato;

Premesso che:

- l'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 ha assegnato alle Regioni la facoltà di istituire con propria legge, quale tributo regionale, l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (di seguito, "IRESA" o "imposta") di cui agli artt. da 90 a 95 della legge n. 342/2000;
- l'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 21 dicembre 2012 (di seguito, "L.R. n. 15/2012") e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito e disciplinato, come tributo proprio regionale l'IRESA;
- la legge regionale 27 giugno 2019, n. 8, *"Disposizioni tributarie in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) - modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (norme in materia di tributi regionali)"* nell'apportare modifiche alla L.R. n. 15/2015 ha previsto che l'IRESA avrà applicazione dal 1° gennaio 2020;
- il comma 1 dell'articolo 14 della L.R. n. 15/2012 stabilisce che l'esercente dell'aeromobile (di seguito "vettore") provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di IRESA entro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile e, in ogni caso, entro l'ultimo giorno del trimestre successivo a quello in cui si è costituito il presupposto impositivo;
- il comma 2 dell'art.14 della L.R. n. 15/2012 stabilisce che il pagamento dell'imposta è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile);
- ai fini dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riversamento dell'IRESA, ferma l'esclusiva competenza della Giunta regionale in materia di controlli e riscossione coattiva, i commi 6 e 6 bis dell'art. 14 della L.R. n. 15/2012 autorizzano la Giunta regionale a stipulare apposito atto convenzionale con la società aeroportuale o, in mancanza, l'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o i fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085, per definire:
 - a) la determinazione del debitore e dell'esatto ammontare dell'importo che deve essere incassato, sulla base degli elementi di cui all'art.3 comma 2 della presente Convenzione;

- b) le modalità con cui devono essere trasmessi, con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo;
 - c) le modalità di riversamento alla Regione delle somme riscosse, che devono essere riversate con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento;
 - d) i criteri generali con cui il Servizio competente in materia di territorio e ambiente mette a disposizione dei cittadini i dati da rendere accessibili sul portale telematico della Regione;
- il trimestre di riferimento per il riversamento e per la trasmissione dei flussi è quello solare e i quattro trimestri decorrono dal 1° gennaio, dal 1° aprile, dal 1° luglio e dal 1° ottobre. Pertanto, quando nella L.R. n. 15/2012 si parla di “mese successivo al trimestre di riferimento” si intende che il riversamento delle somme riscosse e la trasmissione dei flussi di rendicontazione debbono essere eseguiti entro il mese successivo al trimestre solare in cui è avvenuto l’incasso dell’IRESA;
 - con la delibera di Giunta regionale n. _____ del _____ la Giunta regionale ha definito le modalità di gestione del tributo ed ha approvato lo schema della presente convenzione;
 - l’attività di riscossione e di collaborazione svolta da parte della Società di gestione aeroportuale o dell’Ente di gestione dell’aeroporto o dai fiduciari di cui all’art. 7 del D.P.R. 15 novembre 1982 n. 1085 deve agevolare sia i soggetti obbligati all’assolvimento dell’imposta che la Regione ai fini dell’attività di controllo e di accertamento sul tributo;
 - che la Società nello svolgimento dell’attività di riscossione svolge il ruolo di agente contabile ai sensi della normativa vigente;

**TUTTO CIO' PREMESSO,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art.1
Premesse**

1. Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

**Art. 2
OGGETTO E DEFINIZIONI DELLA CONVENZIONE**

1. In attuazione dell’art. 14 comma 6 della L.R. n. 15 del 21 dicembre 2012, la presente Convenzione disciplina i rapporti tra Regione e la Società in ordine:
 - a) alle modalità di accertamento, liquidazione e riscossione dell’IRESA;
 - b) alle modalità di riversamento delle somme riscosse a titolo di IRESA a favore della Regione;
 - c) ai contenuti e alle modalità di trasmissione dei flussi dei dati e delle informazioni necessarie alla Regione per il controllo ai fini della corretta applicazione del tributo e della riscossione coattiva;
 - c) al corrispettivo da corrispondere alla Società per il servizio svolto,
 - d) alle penalità in caso di inadempienze o ritardi nell’assolvere agli obblighi nascenti dalla convenzione stessa.

2. Ai fini della presente convenzione con liquidazione si intende la determinazione del debitore e dell'esatto ammontare dell'importo che deve essere incassato. Il documento contabile che individua il debitore e l'ammontare dell'imposta da versare a titolo di IRESA deve essere redatto sulla base degli elementi e dei criteri di cui al successivo articolo 3.

Art. 3

ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE E RIVERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. La Società, in qualità di agente contabile, assicura il servizio mediante l'impiego di proprio personale e mezzi e/o di personale e mezzi di società controllate, per assolvere alle funzioni ad essa demandate con la presente convenzione come di seguito esplicitato.
2. Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dell'IRESA, la Società richiede ai vettori la documentazione attestante il livello di emissione sonore di ciascun aeromobile impiegato, secondo gli standard di certificazione acustica internazionale ICAO (Annesso 16 – Volume 1), dal Paese in cui risulta immatricolato l'aeromobile. Nel caso in cui i vettori non ottemperino a tale richiesta entro la data di operatività del/i volo/i o la certificazione acustica (noise certificate) non raggiunga le prestazioni richieste per la conformità ai capitoli III e IV dell'annesso 16, volume I, della Convenzione sull'aviazione civile internazionale dell'ICAO, si applica, come previsto dall'art. 16 comma 2 lett. c) della L.R. n. 15 del 21 dicembre 2012, la tariffa forfettaria di 0,50 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo.
3. Nei casi previsti dall'art. 15 della L.R. 15/2012, il vettore è tenuto ad inviare alla Società i dati utili ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta entro la data di operatività del/i volo/i. In assenza di questi ultimi ed in assenza di noise certificate viene applicata l'IRESA, come previsto dalla lettera c) comma 2 dell'art. 16 della L.R. n. 15/2012, con la tariffa forfettaria di 0,50 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo.
4. La Società è espressamente esonerata dall'obbligo di effettuare alcun controllo in ordine alla veridicità di quanto comunicato dagli esercenti di aeromobili a norma dei commi 2 e 3 del presente articolo. La società è tenuta, peraltro, qualora venga a conoscenza di fatti o atti che possano indicare evasione o elusione dall'IRESA, a segnalare alla Regione ogni elemento utile al recupero e all'accertamento nei confronti del vettore.
5. Entro il quindicesimo giorno lavorativo di ogni mese, la Società effettua la liquidazione dell'IRESA dovuta per il mese solare precedente dagli esercenti di aeromobili, nelle misure indicate dall'art. 16 della L.R. n. 15/2012, così come modificato dalla L.R. n. 8/2019, e trasmette il relativo documento contabile relativo alla liquidazione dell'IRESA al vettore.
6. Tale attività viene effettuata dalla Società avendo riguardo alle disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 15/2012, così come modificato dalla L.R. n. 8/2019, e sulla base dei dati dichiarati e trasmessi a norma dei commi 2 e 3 del presente articolo, tenendo conto che per volo notturno si intende l'intervallo di tempo compreso tra le ore 23:00 e le ore 5:59 ora locale, così come previsto dall'art. 2 del D.M. del 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale".
7. La Società riscuote l'IRESA liquidata ai sensi del comma 5. I soggetti passivi versano l'importo dell'IRESA sulla base dei documenti contabili emessi dalla Società, recanti l'esatta indicazione di quanto dovuto a titolo di IRESA e nei termini di pagamento commercialmente vigenti tra le parti.
8. La Società non è responsabile dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi.
9. Nel caso di incassi parziali, cioè che si riferiscono indistintamente a corrispettivi della Società, all'addizionale ai diritti di imbarco e all'IRESA senza copertura totale degli importi dovuti dal vettore, la Società imputerà l'incasso proporzionalmente ai singoli importi dovuti sul totale del debito del vettore, evidenziando che si tratta di incasso parziale nella rendicontazione dei

pagamenti, da trasmettere alla Regione con cadenza trimestrale ai sensi dell'art. 5 lett. c) della presente convenzione,

10. Nel caso di mancato pagamento da parte del vettore la Società effettua le normali procedure di sollecito. Decorsi 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di sollecito e comunque, inderogabilmente, non oltre l'ultimo giorno del trimestre solare successivo a quello in cui si è verificato il decollo/atterraggio, qualora il vettore non abbia ottemperato al pagamento, la Società trasmette alla Regione, entro il termine di cui all'art. 4 comma 1 della presente convenzione, i dati anagrafici del vettore e l'elenco dei relativi documenti contabili, relativi alla liquidazione dell'IRESA, che risultano non pagati a scadenza.
11. Dal ricevimento delle comunicazioni di cui al punto 10) la Società non è più tenuta ad attivarsi nei confronti del vettore e qualora incassi tardivamente somme a titolo di IRESA, già comunicate per il recupero, deve segnalarlo tempestivamente alla Regione e deve riversare tali somme, con la prima scadenza utile per il riversamento stabilita all'art. 4 comma 1 della presente convenzione, evidenziando che si tratta di incassi tardivi relativi a documentazione contabile già trasmessa per la riscossione.
12. Sulla base di quanto sopra la Regione procede all'istruttoria e attiva le azioni per il recupero dell'imposta nei confronti del vettore, con le modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 15/2012.
13. Nel caso in cui la Società venisse a conoscenza di procedure concorsuali in essere nei confronti dei vettori, provvederà:
 - a) a darne contestuale comunicazione via PEC alla Regione e al competente organo delle procedure concorsuali degli esercenti di aeromobili dell'esistenza e dell'ammontare del credito, a titolo di IRESA, della Regione;
 - b) la Regione provvederà direttamente ad effettuare l'insinuazione nella procedura concorsuale e a conclusione della procedura concorsuale, sia in caso di pagamento totale o parziale e sia in caso di mancato pagamento, la Regione provvede alla tempestiva comunicazione alla Società dell'avvenuto adempimento o del mancato pagamento, in modo da consentire alla Società la regolarizzazione delle proprie partite contabili.

Art. 4

MODALITA' PER IL RIVERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. La Società riversa alla Regione le somme riscosse a titolo di imposta con cadenza trimestrale, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, come definito nelle premesse, tramite bonifico bancario direttamente sul conto di tesoreria intestato alla Regione IBAN IT 15 H 02008 02435 000003010203.
2. Qualora il termine per provvedere al pagamento cada in un giorno festivo o di sabato, lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo utile.

Art. 5

RENDICONTAZIONE E TRASMISSIONE DATI

1. La Società è tenuta a trasmettere alla Regione, con cadenza trimestrale, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, come definito nelle premesse, i flussi dei dati relativi alla movimentazione degli aeromobili soggetti all'IRESA, in particolare:
 - a) i flussi informativi secondo le modalità concordate con comunicazione del Dirigente competente in materia di tributi regionale o un suo delegato;
 - b) la rendicontazione dell'IRESA liquidata, di cui all'art. 3 comma 5;
 - c) la rendicontazione dei pagamenti di cui all'art. 3 comma 7.

2. Qualora la Regione necessiti di altri dati sugli esercenti o proprietari degli aeromobili, ai fini dell'attività di controllo ed accertamento del tributo, la Società si attiverà al fine di fornire con la massima collaborazione i dati richiesti.
3. La trasmissione dei suddetti dati dovrà avvenire tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: bilancio@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Art. 6

CORRISPETTIVO PER LO SVOGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La Regione, per l'attività di cui all'oggetto della presente convenzione, riconosce alla Società:
 - A. € 59.600,00, oltre Iva se dovuta, a titolo di una tantum per spese amministrative generali e modifiche al sistema informatico per il primo anno;
 - B. l'1,5% del fatturato annuale (al netto delle eventuali rettifiche di fatturazione), oltre Iva se dovuta.

Il corrispettivo di cui sopra sarà soggetto a revisione in tutti i casi di variazione della base imponibile del tributo ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della Legge Regionale.

La suddetta revisione, su iniziativa delle Parti, avverrà mediante l'invio di una proposta scritta contenente tutti gli elementi utili e necessari per la ridefinizione del corrispettivo. La proposta si perfezionerà con la sottoscrizione di accettazione delle Parti.

2. Per quanto previsto al comma precedente la Società emetterà la fattura di cui al punto A entro il 31/03/2020 e le fatture di cui al punto B entro l'ultimo giorno del semestre solare di competenza.
3. Per il corrispettivo relativo allo svolgimento dell'attività di cui alla lettera B) del comma 1, la Società trasmette, entro gli stessi termini previsti dall'art. 4 della presente convenzione per il riversamento dell'imposta, il dettaglio dei documenti contabili relativi alla liquidazione dell'IRESA che sono stati trasmessi al vettore, come indicato all'art 3 comma 5 della presente convenzione.
4. Le fatture del corrispettivo di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere trasmesse con modalità di fatturazione elettronica, prevista dall'art. 1, comma da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e successive modifiche e integrazioni, alla Regione, con Codice Univoco ufficio 00UJHV e la Regione si impegna a comunicare alla Società le eventuali variazioni inerenti al Codice Univoco ufficio di cui al presente comma.

Art. 7

INADEMPIENZE CONTRATTUALI

1. In caso di mancato rispetto dei termini di riversamento delle somme incassate dai vettori è applicata per ogni giorno di ritardo una sanzione pari allo 0,1% di quanto avrebbe dovuto essere riversato per un importo massimo di 5.000 euro.
2. In caso di omesso riversamento delle somme incassate dai vettori oltre al recupero di quanto dovuto sarà applicata una sanzione fissa dell'importo di euro 5.000.
3. In caso di mancato rispetto dei termini di rendicontazione previsti all'art. 5 della presente convenzione è applicata una sanzione fissa di euro 1.000, solo qualora l'irregolarità non venga sanata nei successivi 10 giorni dalla scadenza del termine o dalla segnalazione inviata dalla Regione e i fatti non dipendano da obiettive circostanze che hanno reso impossibile ottemperare nei termini.

4. La Regione avvia il procedimento per il recupero delle sanzioni, previste ai punti 2 e 3 del presente articolo, mediante segnalazione di irregolarità al seguente indirizzo pec daf@pec.bologna-airport.it della Società.
5. Per il recupero delle sanzioni contestate la Regione procede con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. n. 472/1997

Art. 8 TUTELA DEI DATI

Le informazioni raccolte e trasmesse ai sensi della presente Convenzione saranno trattate nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità della presente Convenzione e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Codice di protezione dei dati, D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, così come adeguato alle norme del sopracitato Regolamento.

Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto della presente convenzione sarà effettuato dalla Società e dalla Regione in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento.

I responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per la Società, il Dott. Gabriele Faggioli, il cui dato di contatto è: dpo@bologna-airport.it;
- per la Regione: il Dott. Alessandro Zucchini, il cui dato di contatto è dpo@regione.emilia-romagna.it, e, dal 1° gennaio 2020, la società LEPIDA S.C.P.A. il cui dato di contatto verrà formalmente comunicato non appena disponibile.

Art. 9 REGISTRAZIONE

La presente convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarlo.

Art. 10 EFFICACIA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha validità triennale dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022.
2. La Regione e la Società si impegnano ad incontrarsi sei mesi prima della scadenza della presente convenzione per la sottoscrizione della nuova convenzione. Qualora mutino in modo rilevante e per motivi impreveduti le condizioni nelle quali la Regione e la Società esercitino le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità e/o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle parti, a concordare le modifiche o integrazioni necessarie. A seguito di atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono essere verificati i costi ed eventuali relativi adeguamenti.

Art. 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le normative di riferimento in materia.

Art. 12
CONTROVERSIE

1. Per la risoluzione delle controversie e liti derivanti dalla presente convenzione, è competente il Foro di Bologna con espressa rinuncia a qualsiasi altro foro.

Bologna, _____

La Società o L'Ente

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale

(firmato digitalmente)

Nazareno Ventola

La Regione

Il Direttore Generale
Risorse Europa, Innovazione e Istituzioni

(firmato digitalmente)

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2443

IN FEDE

Onelio Pignatti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2443

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2410 del 19/12/2019

Seduta Num. 45

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando